



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 947 DEL 30/07/2026

OGGETTO: VIA NAPOLI

**TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL
TRANSITO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI FRESATURA E
ASFALTATURA CARREGGIATA**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- A.S.Ter. S.p.A., con istanza prot. PG/2026/361829 del 16/07/2026, ha richiesto l'adozione di un provvedimento di modifica temporanea della disciplina della circolazione stradale in Via Napoli, nel territorio del Municipio I Centro Est, al fine di consentire l'esecuzione di lavori di fresatura e asfaltatura della carreggiata;
- in data 16/07/2026 è stata rilasciata la relativa autorizzazione all'occupazione e rottura di suolo pubblico ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 20/07/1999, contenente le prescrizioni viabilistiche concordate con il personale della Direzione Corpo Polizia Locale;
- con Ordinanza di Segnaletica Temporanea (OST) n. 118/2018 del 08/02/2018 sarà disciplinata l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli nelle aree interessate dalle lavorazioni;

Vista

- la nota integrativa trasmessa da A.S.Ter. S.p.A. e acquisita agli atti mediante posta elettronica in data 21/07/2026, con la quale sono state definite le modalità operative di esecuzione dell'intervento, nonché il cronoprogramma dei lavori con indicazione dei giorni e degli orari di attività;
- la comunicazione della Direzione Mobilità Urbana – Ufficio Parcheggi Disabili, ricevuta in data 28/07/2026 e acquisita agli atti, con la quale viene rilasciato il nulla osta alla ricollocazione temporanea degli stalli di sosta riservati ai titolari di contrassegno unificato disabili europeo (CUDE), attualmente ubicati all'interno dell'area interessata

dall'intervento;

Considerato che le modifiche alla disciplina della circolazione si rendono necessarie al fine di consentire lo svolgimento delle lavorazioni in condizioni di sicurezza e di garantire, allo stesso tempo, la regolare fluidità del traffico veicolare;

Valutato che, per quanto sopra esposto, risulta necessario adottare provvedimenti di carattere temporaneo idonei a tutelare la pubblica incolumità e a garantire la sicurezza della circolazione stradale:

Ritenuto opportuno:

- istituire, ai sensi dell'art. 142, comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), il limite massimo di velocità di 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite vigente, nei tratti interessati dalle lavorazioni;
- istituire un senso unico alternato regolato secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada), al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare;
- adottare le modifiche temporanee alla viabilità secondo quanto previsto dal piano di segnalamento di cantiere allegato al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visto il piano di segnalamento temporaneo relativo all'intervento in oggetto, denominato *"Via Napoli_Posti ricollocati temporaneamente REV01"*, trasmesso dall'Impresa esecutrice in data 28/07/2026;

Visti inoltre

- Le valutazioni viabilistiche di polizia stradale espresse ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Statuto del Comune di Genova, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09.04.2024, art. 51 comma 10;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in

presenza di traffico veicolare";

ORDINA

Per quanto sopra esposto, dal giorno 29/07/2026 al giorno 13/08/2026, sabato e festivi esclusi, nella fascia oraria 20:00/06:00 del giorno successivo, in via Napoli, nel tratto compreso tra passo X dicembre ed il civico 33, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

- limite massimo di velocità dei 30 km/h;
- senso unico alternato regolato da movieri;
- in prossimità del civico 10, sono istituiti stalli di sosta personalizzati riservati alle persone con ridotta capacità di deambulazione titolari di contrassegno CUDE 1933GE, CUDE 17068GE e CUDE 7678GE.

Delle variazioni di traffico dovrà essere dato avviso all'utenza mediante installazione di segnaletica stradale, comprensiva di quella di presegnalamento.

Dovranno essere fatti salvi i diritti di terzi assicurando la movimentazione veicolare relativa agli stacchi laterali carrabili.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono

essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

All'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, e di mantenere nel tempo la relativa manutenzione, nonché al ripristino della stessa a cessate esigenze, con regolamentazione per tempo vigente prima dell'adozione del presente provvedimento.

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianluca Giurato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

